# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1726-A)

## RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza il 13 aprile 1982

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'aiuto alimentare, aperta alla firma a Washington dall'11 marzo al 30 aprile 1980

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 gennaio 1982 (V. Stampato n. **2530**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro del Commercio con l'Estero

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 gennaio 1982

#### LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — L'Accordo internazionale sul grano del 1971 — che, come è noto, consta di due Convenzioni concernenti, la prima, il commercio del grano e la seconda l'aiuto alimentare ai paesi emergenti — prorogato già cinque volte, sta incontrando notevoli difficoltà in ordine al suo rinnovo a causa delle divergenze esistenti su molti punti fra i Paesi produttori. Nelle more delle trattative — che si prevedono ancora lun ghe e difficili — gli Stati firmatari dell'Accordo stesso hanno opportunamente provveduto alla sottoscrizione di una nuova Convenzione sull'aiuto alimentare in modo da garantire ai Paesi in via di sviluppo un con-

tributo minimo annuale di quei beni di primaria importanza che sono i cereali.

Va rilevato che l'Italia è riuscita a far accogliere la sua richiesta di includere fra i prodotti di cui si tratta anche i cerealicoli di seconda trasformazione per la cui produzione vanta un'industria specializzata.

Si ritiene, peraltro, superfluo sottolineare il valore e l'importanza di questa Convenzione che si inserisce perfettamente nella linea che il nostro Paese sta seguendo da anni nei confronti dei Paesi in via di sviluppo e si raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

MARCHETTI, relatore

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Carollo)

17 febbraio 1982

La Commisisone, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere, per quanto di propria competenza, nulla da osservare.

#### LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'aiuto alimentare, aperta alla firma a Washington dall'11 marzo al 30 aprile 1980.

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVII della convenzione stessa.

#### Art. 3.

In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, con imputazione della relativa spesa alla « gestione finanziaria » della predetta Azienda.

#### Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 13 miliardi, si provvede con le disponibilità del capitolo n. 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.